



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE n. 12 del 18/11/2020

concernente

“Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982 e della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del comitato provinciale per le comunicazioni)”

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

sulla copertura finanziaria e amministrativa (articolo 23 L.P. 8 luglio 1996, n. 4, e articolo 92, comma 3, regolamento interno)

Articolo 1

L'articolo 1 modifica l'articolo 2 della legge provinciale n. 28 del 1982, relativo ai compiti del difensore civico, precisando che tale figura istituzionale svolge “ anche mediante la formulazione di proposte, compiti di mediazione tra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni nell'intento di pervenire alla composizione consensuale delle questioni sottoposte alla sua attenzione.” Precisa inoltre che nello svolgere la sua attività in piena libertà ed indipendenza non è soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale”.

La modifica non ha impatto finanziario.

Articolo 2

L'articolo 2 modifica l'articolo 3 della legge provinciale n. 28 del 1982, relativo alle modalità e procedure d'intervento, abrogando la previsione che il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio.

La modifica non ha impatto finanziario.

Articolo 3

L'articolo 3 modifica l'articolo 4 della legge provinciale n. 28 del 1982 rubricato “Informazione del difensore civico” stabilendo che le richieste di quest'ultimo per lo svolgimento dei compiti istituzionali possano avvenire senza il limite del segreto d'ufficio . L'articolo 3 stabilisce al contempo che il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle disposizioni vigenti.

La modifica non ha impatto finanziario.

Articolo 4

L'articolo 4 modifica l'articolo 6 della legge provinciale n. 28 del 1982 e riguarda il regime di eleggibilità del difensore civico. Quest'ultimo non può essere rinominato nella sua carica; inoltre non può essere immediatamente rinominato nella carica di garante dei diritti dei detenuti o di garante dei diritti dei minori.

La modifica non ha impatto finanziario.

Articolo 5

L'articolo 5 modifica l'articolo 8 della legge provinciale sul difensore civico 1992; stabilisce che il difensore civico dura in carica cinque anni a decorrere dalla nomina da parte del Consiglio provinciale, anziché dall'inizio della legislatura, e continua a esercitare provvisoriamente le sue funzioni fino alla nomina del successore.

La modifica non ha impatto finanziario.

Articolo 6

L'articolo 6 l'articolo 9 bis della legge provinciale sul difensore civico 1982 stabilendo che il garante dei detenuti e il garante dei minori durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di nomina da parte del Consiglio provinciale e continuano a esercitare provvisoriamente le rispettive funzioni fino alla nomina dei successori. Non possono essere immediatamente rinominati in una delle cariche di garante previste da questa legge, né nella carica di difensore civico.

La modifica non ha impatto finanziario.

Articolo 7

L'articolo 7 modifica l'articolo 10 della legge provinciale sul difensore civico 1982 precisando che qualora le figure istituzionali disciplinate dalla legge sono lavoratori in quiescenza che svolgono l'incarico a titolo gratuito, spetta loro anche il rimborso delle spese sostenute per viaggi effettuati dal luogo di residenza alla sede dell'ufficio.

La modifica ha un impatto finanziario esiguo, stimabile in circa 3.800,00 euro annui, relativo all'erogazione dei rimborsi indicati per una figura istituzionale che, peraltro, svolge la funzione a titolo gratuito. Pertanto la spesa rientra nel normale funzionamento dell'organo e ad essa si fa fronte con le risorse ordinarie per il funzionamento degli organi di garanzia come indicato nell'articolo 10.

Articolo 8

L'articolo 8 modifica l'articolo 3 della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 stabilendo che il comitato per le comunicazioni resta in carica per cinque anni a decorrere dalla data di nomina da parte del Consiglio provinciale anziché dall'inizio della legislatura provinciale.

La modifica non ha impatto finanziario.

Articolo 9

L'articolo prevede disposizioni transitorie che stabiliscono l'applicazione delle modifiche di cui agli articoli 5, 6 e 8 alle nomine disposte successivamente all'entrata in vigore della legge.

La modifica non ha impatto finanziario.

Articolo 10

L'articolo reca la disposizione finanziaria stabilendo che alla copertura degli eventuali oneri provvede il Consiglio con il proprio bilancio. La copertura finanziaria è assicurata con gli stanziamenti della missione 01 (Servizi istituzionali e generali di gestione), programma 1 (Organi istituzionali)